



**Comune di Cuneo**

**Settore Ragioneria e Tributi**

**Ufficio Economato**

**Concessione del “Servizio di ristoro a mezzo distributori automatici” presso edifici comunali**

**Periodo 01.11.2022 – 31.10.2027**

**Capitolato speciale di appalto**

Il Dirigente del Settore  
Dott. Carlo Tirelli

Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Nadia Mansuino

## CAPITOLO I

### NORME GENERALI

#### 1. Oggetto della concessione

Il contratto ha per oggetto la concessione in esclusiva del servizio di ristorazione a mezzo di distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti presso gli edifici comunali, nel numero ed ubicazione indicati nell'allegato "A" al presente capitolato.

La concessione viene assegnata in via temporale, con la possibilità da parte del Comune di riottenere la disponibilità degli spazi concessi in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse; il Comune si riserva inoltre la facoltà di ordinare la rimozione dei distributori nel caso di frequenti difetti di funzionamento e per ragioni igienico-sanitarie.

#### 2. Descrizione della concessione

I distributori automatici dovranno essere destinati esclusivamente alla vendita di generi alimentari, oltre che compatibili con le disponibilità impiantistiche del Comune.

I distributori automatici dovranno essere di proprietà o nella disponibilità del concessionario, conseguentemente risulteranno a carico dello stesso tutti gli oneri connessi alla gestione e manutenzione degli stessi.

Tutti i distributori automatici dovranno risultare conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle vigenti normative in materia di sicurezza e di igiene sanitaria e dovranno garantire, relativamente alla sicurezza elettrica, la protezione contro i contatti diretti e indiretti; dovranno altresì rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla vigente normativa.

Qualora la normativa che disciplina il servizio oggetto di concessione venga modificata nel corso di validità del contratto, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese e senza rivalsa sul canone di concessione e sui prezzi di vendita, ad adeguare i distributori nei tempi assegnati dalla legge.

I distributori automatici da installare dovranno essere in perfette condizioni in modo tale da garantirne l'ordinaria piena funzionalità ed efficienza continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione.

I distributori dovranno:

- essere di ultima generazione, di costruzione non anteriore all'anno 2017, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ);
- essere dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas ecocompatibili CFC free;
- essere dotati, per l'erogazione di prodotti freschi o di gelati, di sistema di sicurezza frigorifero che impedisca l'erogazione del prodotto in caso di mal funzionamento della catena del freddo;
- essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica.

Si precisa che in nessun caso sarà consentito l'uso di gas combustibili.

Su ciascun distributore il concessionario dovrà apporre, in una parte facilmente visibile, una targhetta indicante la ragione sociale, l'indirizzo per esteso, l'indirizzo e-mail e il recapito telefonico funzionante almeno ininterrottamente nella fascia oraria 8:30 – 17:00 per eventuali segnalazioni di guasto, reclami e/o altre esigenze connesse con il servizio oggetto di concessione.

I distributori automatici dovranno in particolare:

- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie di prodotti offerti e sul relativo prezzo;
- essere conformi ai criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P – Regolamento (CE) n.852/2004, D.lgs. 6 novembre 2007, n.193 e Regolamento (CE) n.178/2002;

- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (“Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
- essere dotati di dispositivo elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, il numero e tipologia di erogazioni effettuate;
- essere predisposti per l'accettazione di moneta di tutti i tagli a partire da €0,05 ed eventualmente anche banconote;
- essere dotati di dispositivo per il resto;
- essere dotati di meccanismo di funzionamento mediante l'utilizzo di dispositivo ricaricabile, uguale per tutti i distributori, da distribuire ai fruitori su richiesta;
- essere dotati di display che visualizzi la somma introdotta con monete (e banconote, ove previsto) e la somma disponibile su dispositivo ricaricabile;
- segnalare chiaramente sul display l'indisponibilità del prodotto o l'eventuale malfunzionamento rilevato;
- almeno uno per ogni sede dovrà essere dotato di sistema che consenta di ricaricare il dispositivo ricaricabile;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici di materiale idoneo al contatto con sostanze alimentari ai sensi della normativa vigente e resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande;
- essere collegati in maniera tale da evitare la vicinanza a sorgenti di calore.

I distributori di bevande calde, oltre alle caratteristiche di cui sopra, dovranno:

- essere predisposti per utilizzare, ove disponibile, l'acqua potabile di rete;
- consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde (da zero a un livello massimo);
- avere un'autonomia di bicchierini e palette adatti per uso alimentare e corrispondenti alla normativa sulla distribuzione automatica;
- **erogare bicchieri e palette compostabili o biodegradabili e comunque adatti per l'erogazione di bevande calde.**

I distributori automatici dovranno essere “censiti” online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e dal provvedimento della stessa Agenzia del 30.06.2016.

I dispositivi ricaricabili dovranno essere utilizzabili su tutti i distributori oggetto della presente concessione e dovranno essere forniti gratuitamente ai dipendenti del Comune, ed eventuale altro personale individuato dall'Ente, e dietro pagamento di un importo massimo di € 2,00 per gli altri utenti.

Qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili all'utente utilizzatore, dovranno essere sostituiti gratuitamente e con il trasferimento del credito residuo, ove tecnicamente possibile.

Il concessionario dovrà effettuare a sua cura e spese l'installazione dei distributori automatici, di cui all'allegato elenco, entro il termine di trenta giorni solari dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

La ditta concessionaria dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione e gli allacciamenti dei distributori utilizzando modelli compatibili con gli impianti elettrici esistenti nelle varie sedi comunali e collegandoli agli allacci/prese già in essere.

Al termine del contratto la ditta concessionaria dovrà rimuovere le proprie installazioni e

provvedere ad eventuali ripristini.

Oltre ai distributori automatici “classici” presso il Palazzo Civico, in via Roma n. 28, e il Palazzo San Giovanni , in via Roma n. 4, così come evidenziato nell’allegato A, dovrà essere installato un distributore di acqua filtrata, collegato direttamente alla rete idrica, che consenta di erogare acqua fresca, naturale e gasata, dotato di gettoniera e che, dietro pagamento dell’importo di seguito indicato, possa essere distribuita in bottiglie/bicchieri personali e riutilizzabili.

In particolare i refrigeratori di acqua naturale microfiltrata, debatterizzata, devono essere allacciati direttamente alla rete idrica locale a cura e spese del Concessionario che dovrà provvedere alla manutenzione, pulizia e sanificazione durante tutta la durata della concessione.

Il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia e alla sanificazione degli stessi nonché all’affissione su ciascuno di una etichetta comprovante la data del cambio del filtro. La manutenzione comprende anche le attività di cambio filtri e decalcificazione. La sostituzione del filtro sarà effettuata in relazione al consumo di acqua, desumibile dal contatore apposito (interno o esterno alla macchina) ed al tempo di utilizzo, come previsto dalla scheda tecnica del distributore, conformemente alla normativa in materia di sicurezza ed igiene alimentare.

I distributori di acqua filtrata devono essere:

- almeno a due vie (naturale ambiente e fredda) con microfiltraggio dell’acqua;
- garantire l’erogazione di acqua naturale e gasata;
- allacciati alla rete idrica, del tipo “a colonna”, con facilità di prelievo dell’acqua;
- senza ausilio di mobilio;
- conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche alle normative vigenti in materia (DM 7 febbraio 2012, n.25);
- essere di nuova fabbricazione, di ultima generazione al momento dell’installazione;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno;
- essere tali da garantire l’assoluta igienicità dell’acqua erogata.

Il prezzo dei prodotti posti in vendita non dovrà essere superiore al seguente listino, si evidenzia che l’elenco è indicativo e può essere integrato con altri prodotti, anche su richiesta dell’Ente.

		DESCRIZIONE PRODOTTO		PREZZO MASSIMO IVA INCLUSA (Pagamento contanti)
<b>BEVANDE CALDE</b>	<b>con caffè a grani, macinato fresco</b>	caffè espresso	7 g	0,40 €
		caffè espresso lungo	7 g	0,40 €
		caffè espresso macchiato	7 g caffè + 5 g latte in polvere	0,40 €
		cappuccino	minimo g 7 di latte in polvere + g 7 caffè per ogni erogazione	0,40 €
		caffè espresso commercio "Equo e Solidale" o altro marchio superiore	7 g	0,60 €
		caffè espresso lungo commercio "Equo e Solidale" o altro marchio superiore	7 g	0,60 €
		caffè espresso macchiato commercio "Equo e Solidale" o altro marchio superiore	7 g caffè + 5 g latte in polvere	0,60 €

	cappuccino commercio "Equo e Solidale" o altro marchio superiore	minimo g 7 di latte in polvere + g 7 caffè per ogni erogazione	0,60 €
<b>con cialde</b>	caffè espresso	cialda 9,5 g	0,40 €
	caffè espresso lungo	cialda 9,5 g	0,40 €
	caffè espresso macchiato	cialda 9,5 g + 3 g latte in polvere	0,40 €
	cappuccino	cialda 9,5 g + 7 g latte in polvere	0,40 €
<b>altre bevande calde</b>	caffè d'orzo	2 g orzo	0,40 €
	caffè d'orzo macchiato	2 g orzo + g. 3 latte in polvere	0,40 €
	caffè al ginseng	7 g caffè + ginseng	0,60 €
	caffè al ginseng macchiato	7 g caffè + g. 3 latte in polvere + ginseng	0,60 €
	Latte	g 10 latte in polvere per ogni erogazione	0,40 €
	cappuccino d'orzo	almeno g 7 latte + g 2,5 d'orzo	0,40 €
	caffè d'orzo macchiato	2 g orzo + g. 3 latte in polvere	0,40 €
	cioccolato forte	g 25 di miscela cioccolato in polvere per ogni erogazione	0,40 €
	tè al limone	almeno g 14 tè in polvere per ogni erogazione	0,40 €
<b>BEVANDE FREDDI</b>	acqua oligominerale naturale/gassata/effervescente naturale	in PET, da ml 500	0,35 €
	acqua oligominerale gassata	in lattina, da ml 330	0,50 €
	acqua oligominerale naturale	In bottiglia biodegradabile, da ml 500	0,55 €
	succhi di frutta in brick	in tetrapack da 200 ml	0,50 €
	succhi di frutta ad alta % di frutta in vetro, da ml 200	in vetro, da ml 200 (minimo il 70% di frutta, senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti)	1,00 €
	bibite (tè, aranciata, aranciata amara, coca cola standard e zero, chinotto, ecc.)	in lattina, da ml 330	0,70 €
	bibite con integratori di sali minerali	in PET, da ml 500	1,10 €
<b>SNACK</b>	Cracker	da min. 30 g	0,50 €
	Patatine classiche	da min. 40 g	0,60 €
	Taralli	da min. 40 g	0,50 €

	Schiacciatine olio oliva e rosmarino, confezione da 2 unità	da min. 40 g	0,50 €
	Frutta secca/disidratata	da min. 40 g	1,00 €
	Tramezzini, focacce e panini singoli	da 90 g	1,50 €
	Merendine (croissant, treccine, wafer, crostatine, ecc.)	da min. 40 g	0,70 €
	Biscotti farciti cioccolato/vaniglia	da min. 50 g	0,80 €
	Yogurt in vasetto	125 ml	0,60 €
	Barrette cioccolato/cereali	da min. 40 g	0,90 €
<b>ACQUA FILTRATA</b>	Acqua filtrata naturale fresca o a temperatura ambiente	500 ml	0,18 €
	Acqua filtrata gassata fresca o a temperatura ambiente	500 ml	0,20 €

La ditta aggiudicataria non potrà, nel corso della concessione, apportare variazioni in aumento ai limiti massimi di prezzo sopraindicati. Eventuali aumenti dovranno preventivamente essere autorizzati dal Comune su richiesta adeguatamente motivata del concessionario.

Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e sarà tenuto a prendere visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

Il Concessionario si impegna a:

- eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, il controllo e il ripristino della funzionalità dei distributori automatici;
- eseguire almeno un intervento settimanale di ricarica/rifornimento dei distributori automatici, bevande fredde, calde e snack (così come specificato nell'offerta tecnica);
- eseguire almeno due interventi settimanali di rifornimento dei distributori di prodotti freschi da forno, dolci e salati (così come specificato nell'offerta tecnica);
- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza minima di una volta la settimana e comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- eseguire almeno un intervento annuale di risanamento ambientale, pulizia e igienizzazione straordinari del distributore (interno e gruppo frigo);
- sostituire i prodotti scaduti e difettosi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro un giorno lavorativo dalla segnalazione;
- garantire la riparazione dei guasti e/o malfunzionamenti dei distributori automatici al massimo entro e non oltre 2 due giorni lavorativi dalla segnalazione: in tali fattispecie sono da ricomprendere tutti i casi nei quali i distributori non siano pienamente funzionanti come a titolo esemplificativo, la mancata erogazione del resto per esaurimento del contante o l'impossibilità di utilizzo del dispositivo ricaricabile per problemi tecnici del distributore automatico; qualora le riparazioni non possano essere eseguite in loco o entro il termine massimo di due giorni lavorativi dalla segnalazione, il concessionario dovrà provvedere, al massimo entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla segnalazione, alla sostituzione del

distributore con un altro di analoghe caratteristiche o superiori.

- eseguire la manutenzione programmata con frequenza non inferiore a un intervento annuo;
- restituire le somme corrispondenti al prezzo di consumazioni pagate ma non erogate ovvero all'importo di ricarica qualora non correttamente registrata sul supporto elettronico (chiave o scheda);
- garantire l'erogazione dei prodotti minimi indicati nel presente Capitolato e/o offerti in sede di gara.

Il personale addetto deve garantire, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, le seguenti prestazioni minime:

- verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
- rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti;
- verifica della disponibilità e della corretta distribuzione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.);
- verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e igienizzazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima pulizia ed il decoro delle stesse.

L'Ente si riserva in ogni momento di richiedere un elenco degli interventi tecnici eseguiti nell'arco di un determinato periodo dal quale dovranno risultare data, ora e motivazione della chiamata, data, ora e tipo di intervento eseguito con riferimento al distributore e alla sua ubicazione.

L'Ente e il Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- installare recipienti porta rifiuti in numero sufficiente ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti che si generano dal servizio. Tali contenitori che, qualora necessario, dovranno avere il coperchio a ritorno automatico, dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche e sostituiti qualora divenuti inadatti allo scopo o di aspetto contrastante al decoro del luogo;
- accedere ai locali che ospitano i distributori solo in orari di ufficio.

Il concessionario si impegna ad installare, nei luoghi che verranno indicati, i distributori automatici a regola d'arte in perfetto stato di funzionamento, entro la data indicata con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell'art.76, c.5, lett. a) del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e non oltre il termine di 30 giorni consecutivi dalla medesima comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

L'installazione dei distributori dovrà coordinarsi con la disinstallazione dei distributori da parte del concessionario uscente, al fine di limitare al massimo il disservizio.

Al termine dell'installazione, il concessionario dovrà fornire un elenco dettagliato dei distributori installati, distinto per sede e riportante tipologia, modello, codice della macchina. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di variazione/modifiche del parco macchine, con la precisazione che i distributori di nuova installazione dovranno possedere caratteristiche tecniche equivalenti a quelli sostituiti.

Il concessionario si impegna ad installare nuovi distributori o disinstallare distributori esistenti nel corso della concessione, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della singola Amministrazione.

Il concessionario deve effettuare la consegna dei distributori e dei prodotti a proprio rischio e con spese a proprio carico di qualsiasi natura presso i luoghi di installazione indicati nel presente Capitolato e/o comunicati dall'Amministrazione. Durante la concessione del servizio è prevista la facoltà, qualora ne fosse ravvisata la necessità, di richiedere lo spostamento dei

distributori in sedi diverse da quelle indicate nei documenti di gara senza alcun onere a carico della rispettiva Amministrazione.

Nel corso dell'affidamento il concessionario, allo scopo di migliorare il servizio, può proporre la sostituzione di distributori, con comunicazione scritta alle rispettive Amministrazioni.

Al termine dei singoli contratti, il concessionario deve rimuovere, a proprie spese e senza onere alcuno per le rispettive Amministrazioni, le proprie apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, ovvero dalla data di comunicazione dell'Amministrazione e provvedere, se richiesto, ad affiancare per il tempo necessario il nuovo concessionario, allo scopo di recare il minor disagio possibile.

La posa, la rimozione e l'eventuale sostituzione dei distributori dovrà avvenire al di fuori degli orari di ufficio.

Si evidenzia che il concessionario dovrà riconoscere all'Ente, con cadenza semestrale, la percentuale offerta in sede di gara sul totale fatturato (sommata e conteggiata in aggiunta alla percentuale posta a base d'asta), non dovrà invece essere riconosciuto alcun canone sugli incassi relativi agli erogatori di acqua filtrata, che dovranno essere dotati di gettoniera, i cui incassi saranno interamente a favore del concessionario.

Il ristorno a favore dell'Ente sarà riconosciuto conteggiando la percentuale offerta in sede di gara sul fatturato effettivo del semestre di riferimento, il fatturato dovrà essere rigorosamente dimostrato dai tabulati dei consumi forniti dal concessionario e consegnato all'Ente entro dieci giorni dal termine del semestre di riferimento. Entro trenta giorni dovrà essere pagato il canone fatturato dal Comune.

### **3. Durata della concessione**

La concessione in oggetto avrà durata di cinque anni a decorrere dal 1° novembre 2022 o dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Alla scadenza, l'impresa appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione del contratto, agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

### **4. Luogo di esecuzione della concessione**

Le macchine distributrici dovranno essere collocate presso gli edifici elencati nell'allegato "A" del presente capitolato.

### **5. Vincoli**

Tutti i prodotti dovranno essere di prima qualità/scelta, confezionati e distribuiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Sulla confezione che contiene il prodotto dovrà essere indicata la marca, la composizione, la data di scadenza ed ogni altra prescrizione di legge.

L'assortimento dei distributori dovrà garantire la presenza di prodotti dall'equilibrato apporto calorico e in linea con i principi di una sana, naturale e corretta alimentazione.

L'ente concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritengano opportuna l'erogazione.

I prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- di alta qualità, di odore e sapore gradevoli;
- prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente e riportare l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità



del lotto di produzione;

- i prodotti di natura biologica dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati biologici, nonché gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione e dovranno essere confezionati singolarmente;
- i prodotti per celiaci dovranno essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, riportare con chiarezza gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, le eventuali autorizzazioni e indicazioni a tutela del consumatore, oltre alla data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione. Dovranno inoltre essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).

Con particolare riferimento ai prodotti freschi al fine di impedire inutili sprechi il concessionario garantisce il monitoraggio periodico dei consumi e delle confezioni.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro il termine massimo di due giorni lavorativi dalla contestazione scritta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei controlli di conformità e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

Il concessionario si impegna a soddisfare eventuali richieste di cambio di tipologie di prodotti avanzate dall'Ente.

In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Si evidenzia in particolare che presso alcuni edifici scolastici, su espressa richiesta dell'Ente, potrà essere richiesta la distribuzione esclusivamente di prodotti "pacchetto salute" ed eliminata la distribuzione di bevande gassate dando inoltre la preferenza, ove possibile, a prodotti appartenenti al circuito equo e solidale (forniti di certificazione Fairtrade o equivalenti) e certificazione biologica.

I distribuiti dovranno essere predisposti per le seguenti erogazioni:

- a. Bevande calde: caffè espresso, caffè lungo, caffè macchiato, caffè decaffeinato, caffè d'orzo, tè, cappuccino, cappuccino con cioccolato, cioccolato, latte.
- b. Bevande fredde: acqua oligominerale, bibite in lattina (cola, aranciata, limonata, ecc.) e succhi di frutta.
- c. Prodotti da forno e snack in monoporzioni (snack salati, tramezzini, panini, merendine dolci, frutta disidratata, yogurt, frutta secca, ecc.):
  1. i prodotti dovranno essere di prima qualità, provenienti da primarie ditte produttrici;
  2. ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.
- d. Panini e alimenti freschi in monoporzione

Il concessionario dovrà consegnare una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P. e previsto specificatamente dal D.L. n. 155/97. Il concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici. Il manuale dovrà inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti. Nei distributori automatici dovranno essere applicate ben visibili le etichette con la marca, la composizione e le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione.

Il Comune si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei

prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle prescrizioni del presente capitolato e alle norme di legge.

## **CAPITOLO II**

### **OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA**

#### **6. Garanzia definitiva**

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria della concessione deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 — comma 1 — del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"] pari al 10% del valore complessivo della concessione.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 — comma 7 — del Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

#### **7. Domicilio e responsabilità**

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette alla concessione, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative alla presente concessione. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa alla concessione a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

#### **8. Norme di relazione**

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento della concessione, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

## **9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con la concessione assunto.

## **10. Competenze e oneri a carico dell'appaltatore**

Oltre a quanto stabilito negli articoli precedenti, l'impresa aggiudicataria provvede a ogni spesa inerente la concessione, a esclusione di quanto espressamente attribuito al Comune di Cuneo.

## **11. Autorizzazioni, licenze e permessi**

La ditta aggiudicataria deve dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la concessione oggetto del presente Capitolato e le normative vigenti richiedano.

L'appaltatore dovrà comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico ove l'amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa.

# **CAPITOLO III**

## **RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

## **12. Vigilanza e controlli**

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto alla concessione fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

## **13. Garanzie e responsabilità**

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione della concessione reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento della concessione affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione della concessione.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento della concessione affidata. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione della presente concessione a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

La suddetta polizza deve prevedere un massimale unico minimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00= per sinistro e di € 1.000.000,00= per persona.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

La polizza dovranno coprire l'intero periodo della concessione affidata.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze, e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

#### **14. Penalità**

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

Dopo n. 10 [dieci] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità, o a seguito della contestazione di n. 5 [cinque] inadempimento/i di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine ai sensi dell'art. 2;
- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione delle macchine ai sensi dell'art. 5;
- Euro 50,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità rispetto a quanto previsto dall'art. 5;
- Euro 200,00 per mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di controllo HACCP.

## **15. Esecuzione d'ufficio**

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione della concessione, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

## **CAPITOLO IV**

### **PERSONALE**

## **16. Personale impiegato nella concessione**

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

## **17. Assenze e sostituzione del personale**

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo alla concessione o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

## **18. Gestione del turnover**

L'appaltatore deve limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

## **19. Infortuni, danni e responsabilità**

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

## **20. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali**

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

## **21. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro**

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

## CAPITOLO V

### NORME RELATIVE AL CONTRATTO

#### **22. Forma del contratto e spese contrattuali**

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata<sup>1</sup>. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).

#### **23. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento**

Per la concessione degli spazi per l'installazione dei distributori automatici di bevande e generi alimentari il concessionario deve versare al Comune un canone di concessione complessivo per i cinque anni fissato in € [che scaturirà dall'offerta proposta in sede gara], oltre all'IVA nella misura di legge.

Il canone dovrà essere corrisposto in due rate semestrali posticipate da versare entro trenta giorni dall'emissione della fattura.

Il fatturato dovrà essere rigorosamente dimostrato dai tabulati dei consumi forniti dal concessionario e consegnato all'Ente entro dieci giorni dal termine del semestre di riferimento.

Nel canone è compreso il consumo di energia elettrica ed acqua.

#### **24. Subappalto**

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 174 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

---

<sup>1</sup> Articolo 32, comma 14, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

## **25. Risoluzione del contratto**

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della concessione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione della concessione, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno 15 giorni;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno 5 penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in 1 anno.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi la concessione in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

La concessione può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

## **26. Fallimento, successione e cessione dell'impresa**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.



L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alla concessione ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

## **27. Recesso**

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara<sup>2</sup>, il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla concessione ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.<sup>3</sup>

La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Articolo 19 ter del Codice.

<sup>3</sup> Articolo 48, comma 19, del Codice.

<sup>4</sup> Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione della concessione, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario della concessione — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

## **28. Divieti**

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

## **29. Avvio della concessione in pendenza della stipulazione del contratto**

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

## **30. Controversie**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria<sup>5</sup>.

## **31. Novazione soggettiva**

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

---

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

<sup>5</sup> Articolo 209, comma 2, del Codice.

### **32. Inefficacia del contratto**

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

### **33. Varianti**

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

## **CAPITOLO VI**

### **NORME FINALI**

### **34. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

### **35. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina [www.comune.cuneo.it/privacy.html](http://www.comune.cuneo.it/privacy.html), dove sono presenti i link alle varie attività.

### **36. Obbligo di riservatezza**

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

### **37. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

### **38. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”**

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

### **39. Codice di comportamento**

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

### **40. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione**

Il responsabile unico del procedimento [RUP]<sup>6</sup> la Dott.ssa Mansuino Nadia, responsabile del servizio economato presso il Settore ragioneria e tributi,— tel. 0171 444261 — e-mail [nadia.mansuino@comune.cuneo.it](mailto:nadia.mansuino@comune.cuneo.it).

Lo stesso è anche direttore dell'esecuzione<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Articolo 31 del Codice.

ALLEGATO A

UBICAZIONE	NUMERO E TIPOLOGIA DISTRIBUTORI
PALAZZO CIVICO – Via Roma n. 28	2 distributore bevande fredde
	2 distributore bevande calde
	2 distributore alimenti
	1 distributore di acqua filtrata (naturale e gasata) a gettoni
PALAZZO SAN GIOVANNI – Via Roma n. 4	1 distributore bevande fredde
	2 distributori bevande calde
	1 distributore panini e snack
	1 distributore di acqua filtrata (naturale e gasata) a gettoni
PALAZZO LOVERA – Via Roma n. 37	1 distributore bevande calde
UFFICIO TRIBUTI – C.D.T. Largo Barale n. 11	1 distributore bevande fredde
	1 distributore bevande calde
CASA DEL FIUME e INFOPOINT PARCO FLUVIALE Via Porta Mondovì n. 11/a	2 distributore bevande fredde
	2 distributore bevande calde
	1 distributore alimenti
UFFICIO AMBIENTE Piazza Torino n. 1	1 distributore bevande fredde
	1 distributore bevande calde
	1 distributore alimenti
BIBLIOTECA CIVICA Via Cacciatori delle Alpi n. 9	1 distributore bevande fredde
	1 distributore bevande calde
BIBLIOTECA 0-18 Via Santa Croce n. 6	1 distributore bevande fredde
	1 distributore bevande calde
CIMITERO COMUNALE Via Cimitero n. 29	1 distributore bevande fredde
	1 distributore bevande calde
	1 distributore alimenti

<sup>7</sup> Articolo 101, comma 1, del Codice.

UNIVERSITA' EX MATER AMABILIS Via Ferraris di Celle n. 2	3	distributori bevande fredde
	2	distributori bevande calde
	3	distributori panini e snack
UNIVERSITA' CORSI TECNOLOGIE ALIMENTARI Piazza Torino n. 3	1	distributore bevande fredde
	1	distributori bevande calde
	1	distributore panini e snack
PALESTRA EX MEDIA N. 4 Via Bassignano n. 10	1	distributore bevande fredde
	1	distributore bevande calde
	1	distributore panini e snack
ISTITUTO COMPRENSIVO CORSO SOLERI – Corso Soleri n. 1	1	distributore bevande fredde
	1	distributore bevande calde
ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO VIALE ANGELI – Viale Angeli n. 82	1	distributore bevande fredde
	1	distributore bevande calde
ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO- OLTRESTURA – Piazzale della Battaglia n. 1	1	distributore bevande fredde
	1	distributore bevande calde
	1	distributore alimenti
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MADONNA OLMO – Via della Battaglia n. 2	1	distributore bevande fredde
	1	distributore bevande calde
	1	distributore alimenti
ISTITUTO COMPRENSIVO CUNEO BORGO SAN GIUSEPPE Via Rocca dè Baldi n. 15	2	distributori bevande fredde (solo acqua)
	1	distributore bevande calde
	2	distributori alimenti “salutistici” (tramezzini, frutta, semi, ecc.)
SCUOLA PRIMARIA BORGO SAN GIUSEPPE Via San Cristoforo n. 25	1	distributore bevande fredde (solo acqua)
	1	distributore bevande calde
	1	distributori alimenti “salutistici” (tramezzini, frutta, semi, ecc.)
SCUOLA PRIMARIA "EINAUDI"	1	distributore bevande fredde

Via Quintino Sella n. 39	1 distributore bevande calde
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI – SUCCURSALE LICEO “DE AMICIS” Via Barbaroux n. 7	3 distributore bevande fredde
	3 distributore bevande calde
	3 distributore alimenti
SCUOLA DELL'INFANZIA "GHIGLIANO" Via Negrelli n. 14	1 distributore bevande calde (cialde caffè)
SCUOLA PRIMARIA "DAMIANO" – Via Aisone n. 1 (Fraz. San Rocco Castagnaretta)	1 distributore bevande calde
SCUOLA PRIMARIA "BELLINO" – Via Don Basso N. 33 (Fraz. Roata Rossi)	1 distributore bevande calde
SCUOLA PRIMARIA "ANNA FRANK" - Via Valle Maira n. 134 (Fraz. Confreria)	1 distributore bevande calde
SCUOLA PRIMARIA "ROLFI" Largo Bellino n. 3	1 distributore bevande calde
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DA VINCI" Via Sobrero n. 14	1 distributore bevande fredde
	1 distributore bevande calde
	1 distributore alimenti
CENTRO ANZIANI N. 4 MADONNA DELL'OLMO – Via Crissolo n. 9	1 distributore bevande calde
CENTRO ANZIANI N. 8 CONFRERIA – Via Valle Maira n. 144	1 distributore bevande calde
CENTRO ANZIANI N. 7 S. PAOLO – Via T. Cavallo n. 11	1 distributore bevande calde
PADIGLIONE DELLO SPORT Via G.B. Bongiovanni 9	1 distributore bevande calde
	1 distributore bevande fredde
SCUOLA INFANZIA “RUATTA” Via 28 Aprile n. 25	1 distributore bevande calde
CENTRO MIGRANTI “MEET” Via Leutrum n. 7	1 distributore bevande calde
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Via Mazzini n. 3	1 distributore bevande calde
	1 distributore bevande fredde
CENTRO COMMERCIALE “PRESTO FRESCO” – Via T. Cavallo n. 7	1 distributore bevande calde
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “MASSIMO D’AZEGLIO”	1 distributore bevande calde

Via Bersezio n. 33	1 distributore bevande fredde
SCUOLA INFANZIA "FILLIA" Via T. Cavallo n. 9B	1 distributore bevande calde